

N. R.G. 4850/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE e SPECIALIZZATA IMPRESE

La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Romana Raineri	Presidente Relatore
dott. Rossella Milone	Consigliere
dott. Cesira D'Anella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

ELENA **CITTERIO**

, giusta procura in atti

GIOVANNI MARIA (

A, giusta procura in atti

APPELLANTI

contro

SANTARIALDO S.R.L.

, giusta procura in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, per i motivi sopra spiegati, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 4808 del 30.04.2018, resa nel procedimento RG n. 57254/2016, dal Tribunale di Milano –

Sezione Specializzata in Materia di Impresa B

.- accertare e dichiarare l'inopponibilità alla creditrice signora Elena Citterio della clausola compromissoria contenuta nell'art 36 dello statuto Santarialdo s.r.l. per difetto assoluto dei presupposti oggettivi e soggettivi ivi previsti;

.- conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare la competenza del giudice ordinario in luogo di quella arbitrale.

.- rigettare l'opposizione in I grado della Santarialdo srl, confermare il Decreto Ingiuntivo n.19.890/2016 emesso dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento RG 33677/2016;

.- accertare e dichiarare l'immediata esigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per inapplicabilità della postergazione ex art 2467 c.c.;

.- in ogni caso accertare e dichiarare che gli odierni appellanti sono titolari di un diritto di credito pari ad € 529,048,00, per effetto di un prestito eseguito dal dott. Antonio Citterio a vantaggio della Santarialdo srl, e conseguentemente condannare quest'ultima al relativo pagamento oltre interessi ed accessori di legge.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:

In principalità:

-respingere l'appello proposto da Elena unitamente al fratello Giovanni Maria in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata n. 4808 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 26-30 aprile 2018.

In tutti i casi:

-revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate nelle difese della Santarialdo S.r.l..

In via di estremo subordine:

-nel denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ritenesse la propria competenza a conoscere della causa, dichiarare che il credito ora azionato da Elena e da Giovanni Maria non è esigibile sino alla permanenza della situazione di crisi della Santarialdo S.r.l. ai sensi dell'art. 2467 c.c. od all'integrale pagamento dei creditori sociali e non merita maggiorazioni di interessi e/o rivalutazioni di sorta.

Ad ogni modo:

-con condanna degli appellanti a rifondere alla Santarialdo S.r.l. spese, competenze ed onorari relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della signora Elena Citterio, nella qualità di successore a titolo universale del marito e socio della Santarialdo s.r.l. dott. Antonio Citterio, il Tribunale di Milano, con decreto n. 19890/2016, ingiungeva alla società Santarialdo S.r.l. il pagamento della somma di € 529.048,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Il credito azionato in sede monitoria aveva ad oggetto il rimborso di un prestito erogato dal dott. Antonio Citterio in favore della Santarialdo srl.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la Santarialdo s.r.l. eccependo la nullità/inefficacia del decreto per essere la controversia soggetta alla cognizione degli arbitri sulla base della clausola contenuta nello statuto societario.

Nel merito, e solo nel (denegato) caso in cui il Tribunale avesse ritenuto di affermare la propria competenza a conoscere della causa, chiedeva di dichiararsi che il credito azionato dall'Opposta non era esigibile sino alla permanenza della situazione di crisi della Santarialdo s.r.l., ai sensi dell'art. 2467 c.c., o all'integrale pagamento dei creditori sociali.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14 febbraio 2017, la signora Elena Citterio si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni, instando per la integrale conferma del decreto.

Alla udienza del 14 marzo 2017, il Giudice istruttore si riservava di decidere sulla reiterata istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto e, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta l'opportunità di dover rimettere al Collegio tutte le questioni su cui si era concentrata l'opposizione proposta dalla società Santarialdo S.r.l., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Espletato l'incombente¹, il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

¹ La società **Santarialdo** così precisava le proprie conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza eccezione reietta, previe tutte le statuizioni e declaratorie del caso, così giudicare:

in via preliminare: *rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;*

in via principale: *revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo opposto;*

Il Tribunale di Milano, in funzione collegiale, con sentenza n. 4808 del 26-30 aprile 2018, così statuiva:

- “ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: **dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 19890/1 emesso da Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta in sede arbitrale in forza della clausola n. 36 dello Statuto della opponente;**

- **compensa integralmente le spese di lite fra le parti”.**

Con atto di citazione in appello, notificato alla società Santarinaldo S.r.l. in data 28 novembre 2018, Elena e il di lei fratello Giovanni Maria qualificatosi cessionario *pro quota* del credito oggetto di causa, hanno lamentato la erroneità del *decisum*, chiedendo alla Corte di (i) accertare e dichiarare l’inopponibilità alla creditrice signora Elena Citterio della clausola compromissoria contenuta nell’art. 36 dello statuto Santarinaldo s.r.l. per difetto assoluto dei presupposti oggettivi e soggettivi ivi previsti” e, conseguentemente, (ii) accertare e dichiarare la competenza del giudice ordinario in luogo di quella arbitrale, (iii) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 19.890/2016 emesso dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento RG 33677/2016, (iv) accertare e dichiarare l’immediata esigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per inapplicabilità della postergazione *ex art 2467 c.c.* Il tutto nel favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

in via di estremo subordine: *nel denegato caso in cui l’Ill.mo Tribunale ritenesse la propria competenza a conoscere della causa, dichiarare che il credito azionato dall’Opposta non è esigibile sino alla permanenza della situazione di crisi della Santarinaldo s.r.l. ai sensi dell’art. 2467 c.c. o all’integrale pagamento dei creditori sociali;*

in ogni caso: *con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e c.p.a.”.*

La signora **Elena Citterio** precisava come segue:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, ai sensi e per effetti di cui agli artt. 718 e seguenti c.c., in via preliminare

- *ove ritenuto e sussistendone i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;*
- *accertare e dichiarare l’inopponibilità alla signora Elena Citterio della clausola compromissoria contenuta nell’art. 36 dello statuto Santarinaldo s.r.l. e l’esigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;*
- *rigettare tutte le domande proposte dalla Santarinaldo s.r.l. e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;*

condannare la Santarinaldo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese spese generali e accessori di legge.”

Con comparsa di costituzione e risposta datata 5 marzo 2019, la società Santarinaldo S.r.l. si è costituita nel giudizio di secondo grado contestando il fondamento dell'impugnazione, instando per la conferma della sentenza di primo grado e concludendo come in epigrafe riportato.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 gennaio 2020. Espletato l'incombente, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appellanti hanno dedotto un unico motivo di gravame, seppur declinato sotto plurimi profili, lamentando che il Tribunale di Milano non avrebbe valutato - o avrebbe erroneamente valutato - i presupposti in fatto della presente controversia, *“con conseguenziale errata interpretazione e applicazione dell'art. 36 dello Statuto Sociale della Santarinaldo S.r.l.”*.

Contestano, invero, gli appellanti che il credito oggetto di causa possa ritenersi *“geneticamente connotato dal rapporto sociale e/o correlato alla qualità di socio dell'originario creditore (Citterio)”*. Sostengono, al contrario, che la natura di detto credito era - ed è - avulsa dal rapporto sociale e affatto correlata alla qualità di socio dell'originario creditore, cosicché non potrebbe ritenersi riconducibile, come invece sostenuto dai primi giudici, alle controversie sorte *“tra soci e società”* *“che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

Evidenziano, ulteriormente, gli impugnanti che detto prestito avrebbe potuto essere erogato anche da soggetto terzo, non necessariamente socio e, quanto al profilo soggettivo, osservano che l'asserita e dichiarata autonomia della clausola compromissoria (affermazione ritenuta condivisibile) avrebbe, semmai, dovuto escludere la dal novero dei soggetti ad essa vincolati, in quanto la stessa mai è subentrata nella qualità di socia nella compagine societaria, anche in virtù dell'espresso divieto contenuto al punto 8 dello Statuto sociale.

Anche per tale ragione, la sentenza impugnata apparirebbe affetta da *“una manifesta contraddittorietà”* laddove, da una parte, conferma che la creditrice non ha mai assunto, né avrebbe potuto assumere, la qualità di socia, mentre, dall'altra parte, pur in presenza di esplicita esclusione, la ritiene vincolata al rispetto della clausola compromissoria applicabile ai soli rapporti tra soci o tra i soci e la società.

Evidenziano, infine, gli appellanti che la pretesa azionata in sede monitoria è stata fondata sulla “dichiarazione di debito” del 7.1.2013, con la quale la Santarialdo espressamente si riconosceva debitrice del dott. Antonio Citterio dell’importo di euro 602.106,80 (all. 3 fasc. I grado e all. D fasc. Appello - somma di poi ridotta, in sede monitoria, nei limiti di € 529.048,00 per le ragioni evidenziate nella narrativa del ricorso).

In sintesi, ad avviso degli appellanti, la clausola compromissoria contemplata dalla previsione statutaria richiamata, che farebbe riferimento a dispute sorte “tra soci e società” che “abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” non sarebbe opponibile ad Elena - contrariamente a quanto affermato dai primi giudici - né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo.

Quanto al merito della pretesa - non affrontato dai giudici di primo grado -deducono, da ultimo, gli impugnanti come il credito sia incontestato, liquido ed esigibile e, segnatamente, non soggetto alla regola della postergazione, in presenza di disponibilità finanziarie sufficienti a soddisfare tutti i creditori della società.

L’appello è privo di fondamento.

Giova anzitutto rilevare come il credito oggetto di causa sia originariamente sorto nell’ambito di un rapporto societario che legava il dott. Citterio alla Santarialdo, società di cui è stato socio fondatore e Amministratore Unico (si veda, *ex plurimis*, la ricognizione di debito prodotta agli atti, ove il dott. Citterio sottoscrive, per conto della società, nella qualità di AU della Santarialdo).

La stessa difesa appellante, nelle proprie conclusioni definite, testualmente deduce. “*in ogni caso accertare e dichiarare che gli odierni appellanti sono titolari di un diritto di credito pari ad € 529.048,00, per effetto di un prestito eseguito dal dott. Antonio Citterio a vantaggio della Santarialdo srl, e conseguentemente condannare quest’ultima al relativo pagamento oltre interessi ed accessori di legge*” (enfasi dell’estensore).

Dunque, non appare revocabile in dubbio che il predetto credito sia sorto nell’ambito di un rapporto condizionato e/o connesso al possesso della qualità di socio in capo al creditore e che tale connotazione permanga, irreversibilmente, anche a seguito del decesso dell’originario titolare della posizione. Ed invero, non essendosi tale credito originario estinto a seguito del decesso del socio fondatore della

Santarialdo S.r.l., lo stesso è *tout court* passato in capo agli eredi, con tutte le sue originarie componenti e caratteristiche.

Condivisibilmente il primo Collegio ha rimarcato la irrilevanza, ai fini della decisione, della circostanza che Elena Citterio non abbia acquistato la qualità di socia della Santarialdo S.r.l., atteso che la stessa è subentrata *iure hereditario* in tutti i rapporti originariamente facenti capo al marito e, dunque, anche nella titolarità del credito da finanziamento soci.

La non ha, infatti, agito sulla base di una ricognizione di debito effettuata nei confronti di un soggetto terzo rispetto alla società, ma ha azionato in via monitoria la propria pretesa allegando di essere divenuta titolare del credito in virtù di un atto di successione a titolo universale che la vede erede del socio all'epoca finanziatore.

Il che rende, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del tutto inalterato il rapporto "societario" che legava il Citterio alla Santarialdo, nell'ambito del quale il prestito è stato effettuato.

In definitiva, il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica – soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretendere il rimborso – valutazioni che si ricollegano al rapporto societario che, come correttamente osservato dalla difesa appellata, "non verrebbero minimamente in gioco se il rapporto intercorresse con un non socio".

Va da ultimo osservato, quanto all'autonomia della clausola compromissoria richiamata dai giudici di prime cure – e ritenuta condivisibile dalla stessa difesa degli odierni appellanti – che l'affermazione, lungi dall'essere contraddittoria nei suoi effetti, deve essere intesa nel senso che la sua operatività prescinde dalla qualità di socia della ed è alla stessa opponibile.

Costituisce infatti principio pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dai primi giudici, che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell'originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa – appunto ed in tal senso – l'autonomia della clausola compromissoria.

Va, nondimeno, considerato che i finanziamenti soci in favore della Santarialdo - fra cui quello oggetto di causa - sono stati erogati in un periodo (2006-2013) in cui la società si trovava in un grave stato di

crisi di liquidità e di difficoltà finanziaria, tale da integrare i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 2467 c.c., sussistendo un evidente “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e, al contempo, una “situazione finanziaria (...) nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (cfr. docc. n. 4-11, parte appellata, fasc. di primo grado).

L'ultimo bilancio di esercizio (anno 2015) prodotto in prime cure (doc. 12 di parte appellata, fasc. di primo grado) rivela l'impossibilità per la Società di rimborsare i finanziamenti soci effettuati nel corso degli anni senza procedere, al contempo, alla liquidazione degli *assets* immobiliari che ne costituiscono il *core business* ⁽²⁾.

Lo stesso Collegio peritale, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza di Elena per determinare il valore di mercato della società Santarinaldo S.r.l. alla data della scomparsa del socio dott. Antonio Citterio, evidenzia un patrimonio illiquido e immobilizzato gravato da debiti nei confronti del sistema bancario, prima ancora che nei confronti della pregressa compagine sociale (a tal riguardo la difesa appellata rammenta come la sua stessa controparte, nelle sue ultime difese, avesse riscontrato che il dott. Citterio si era determinato a concedere garanzie ipotecarie su importanti beni immobili di sua esclusiva proprietà per assicurare merito creditorio alla Santarinaldo S.r.l.).

Orbene, secondo il disposto dell'art. 2467 c.c., introdotto con la Riforma del Diritto Societario, “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore delle società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”, ogniqualvolta si tratti di “finanziamenti (...) concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività svolta dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

E questa circostanza, benchè irrilevante *quoad effectum* attese le superiori considerazioni sulla incompetenza del giudice adito, rafforza la correttezza dell'impianto decisionale adottato dai giudici di prime cure; poichè, laddove dovesse accedersi, come sostenuto dalla difesa appellante, alla tesi della immediata esigibilità della somma portata dal decreto opposto, le ragioni del ceto creditorio resterebbero pregiudicate nonostante si sia in presenza di un finanziamento operato dal socio e, dunque, sussumibile nella previsione dell'art. 2467 c.c..

Conclusivamente devono considerarsi corrette le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, laddove viene affermato che la pretesa oggetto di causa è “geneticamente” correlata alla qualità di socio dell'originario creditore e che, secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni

⁽²⁾ Condizione, quest'ultima, valorizzabile ai fini della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.

giuridiche soggettive, il successore a titolo universale subentra in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venire meno dell'originario titolare e, fra questi, anche al rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, irrilevante essendo la circostanza che tale successore non abbia anche acquisito la qualità di socio, attesa l'autonomia di tale patto.

Le spese del grado, secondo soccombenza, sono poste a carico delle parti appellanti e liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* della citata disposizione di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 4808/2018 resa dal Tribunale di Milano;

condanna le parti appellanti al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in favore della parte appellata in complessi € 24.908,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* della citata disposizione di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio tenutasi in video conferenza per l'emergenza sanitaria, il 28.5.2020.

Il Presidente estensore
dott. Carla Romana Raineri